



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE XII

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211– 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA .

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1.1 L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione e trasporto dei veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate in sosta vietata nonché del loro deposito e della loro custodia in appositi luoghi, sicuri e idoneamente attrezzati allo scopo, secondo la disciplina prevista dagli articoli 159 e 215 del D. Lgs. 285/92, recante il nuovo codice della strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice.

1.2 Costituisce oggetto della concessione, altresì, il servizio di rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.

1.3 L'aggiudicatario può chiedere in sede di offerta, avendone i requisiti, che la concessione si estenda anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 2 – Durata della concessione

2.1 La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento.

2.2 Proroghe e rinnovi della concessione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se e in quanto consentiti dalla legge e, comunque, per brevi periodi e per motivate esigenze di servizio.

2.3 In ogni caso il concessionario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione concedente e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

2.4 - E' esclusa ogni forma tacita di proroga o rinnovo.

Art. 3 Caratteristiche del servizio

3.1 - Il servizio di rimozione, così come disciplinato dalle norme del presente capitolato e da quelle previste dal codice della strada,

costituisce, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e, per alcun motivo, potrà essere sospeso, interrotto, abbandonato o, comunque, non eseguito.

3.2 – In caso di ingiustificata sospensione, interruzione o abbandono del servizio ed in ogni altro caso di mancata esecuzione, anche parziale, degli obblighi e degli oneri inerenti lo svolgimento del servizio di rimozione dei veicoli, fatte salve le conseguenze previste dalla legge nei casi in cui la sospensione, l'interruzione, l'abbandono o la non esecuzione integrino la violazione della norma penale, la stazione appaltante procederà alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta, oltre alle penalità eventualmente stabilite in caso di inadempimento.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

4.1 La rimozione, quale sanzione accessoria prevista e disciplinata dalla legge, può essere disposta solo dagli organi che espletano i servizi di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

4.2 Il Concessionario procederà, pertanto, alla rimozione dei veicoli esclusivamente dietro esplicita richiesta del Comando di Polizia Municipale, non potendo in alcun modo provvedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa e, comunque, senza l'autorizzazione del Comando.

4.3 Il servizio dovrà essere garantito con interventi tempestivi (di regola, entro venti minuti dal momento della chiamata) durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

4.4 I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso il luogo di custodia identificato al successivo art. 10 del presente capitolato e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata, ovvero fino alla loro alienazione o distruzione e dovrà essere redatto, a cura della ditta, un verbale di presa in carico dell'automezzo con annotazione in apposito registro di carico e scarico.

4.5 La Ditta affidataria dovrà fornire al Comando della Polizia Municipale, entro le ore 13.00 del giorno successivo a quello di avvenuta rimozione, l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti; l'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali

4.6 Mensilmente dovrà essere comunicata alla Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria e non ritirati; l'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali.

4.7 La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio comunale in tutti i casi previsti dalla legge.

4.8 La rimozione dei veicoli deve avvenire alla presenza di un Operatore della Polizia Municipale il quale provvederà a compilare apposito verbale

nel quale dovranno essere descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, nonché gli oggetti visibili depositati all'interno dei veicoli.

4.9 La ditta concessionaria assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ivi compresi i danni derivanti da incendio e furto. La restituzione del veicolo al legittimo proprietario verrà effettuata dalla ditta concessionaria del servizio ai sensi del D.P.R. 485/1992 e del D.Lgs 285/1992.

4.10 Per l'operazione di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 397 del DPR 495/1992 dovrà essere versato dai proprietari dei veicoli, prima della restituzione, agli incaricati della custodia l'ammontare della tariffa stabilita ai sensi dall'art. 8 del presente capitolato. Gli incaricati stessi rilasceranno ricevuta fiscale.

Art. 4 bis

Arrivo dell'interessato durante le operazioni di rimozione

4 bis 1 Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi la ditta concessionaria non potrà pretendere alcun compenso dal Comune. Egli potrà recuperare dall'interessato (conducente e/o proprietario del veicolo) le somme per diritto di chiamata e di trasferimento con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 4 ter.

4 bis 2 Ai sensi dell'art. 397, c. 2, del D.P.R. 495/92, nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. Dette spese sono quantificate nella misura prevista dal presente capitolato in ragione della tara del veicolo e dell'orario di intervento diminuite di un quinto.

4 bis 3 Ai fini di cui al precedente comma la rimozione s'intende iniziata quando il veicolo in sosta vietata sia stato completamente agganciato dal carro attrezzi e sollevato da terra. Con l'avvenuto aggancio del veicolo, il concessionario assume ad ogni effetto di legge le responsabilità del custode. Alle spese di intervento e rimozione, così come stabilite al successivo comma, si applica l'art. 2756, c. 3, del codice civile.

Art. 4 ter

Diritto di chiamata

4 ter 1 Nel caso in cui il servizio sia stato attivato dalla centrale operativa e il carro attrezzi abbia raggiunto la strada ove doveva effettuarsi l'intervento ma la rimozione non abbia avuto luogo:

- per difficoltà oggettive non facilmente prevedibili (collegate alle caratteristiche strutturali della strada, alla posizione o alle condizioni del veicolo, all'ingombro della sede stradale, ecc...attestate dall'operatore di polizia municipale intervenuto);

- per l'annullamento della chiamata e per l'arrivo del conducente e/o del proprietario prima dell'inizio delle operazioni di rimozione, così come descritte al superiore articolo;

dovrà essere corrisposto esclusivamente l'importo relativo alla voce "diritto di chiamata" in aggiunta a quello concernente il "trasferimento a/r a carro vuoto dalla depositaria al luogo di rimozione", forfettariamente determinate nella metà della tariffa prevista, oltre le maggiorazioni "orario notturno" e "giorni festivi" se dovute), oltre le spese di notifica se effettivamente sostenute. In nessun caso potrà essere calcolata e applicata la tariffa riguardante la voce "operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo".

4 ter 2 L'importo previsto potrà essere direttamente ed esclusivamente addebitato al conducente (se identificato) o al proprietario del veicolo, entro 30 gg., con formale invito/intimazione ad adempiere, inviato/a per conoscenza al concedente, senza che, in alcun modo, il concessionario possa vantare pretese o diritti nei confronti dell'Amministrazione per le spese a qualsiasi titolo sostenute.

4 ter 3 Il concessionario trasmetterà mensilmente un resoconto sugli inviti notificati, precisando l'esito che detti inviti hanno avuto.

4 ter 4 Rimane in capo al concedente soltanto l'onere di fornire le generalità del proprietario e i dati del veicolo sanzionato per sosta vietata per il quale era stato disposto l'intervento, poi non eseguito, di rimozione.

Art. 5

Rimozione dei veicoli per cause di forza maggiore e/o di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica

5. 1 – Il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo, ad effettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli tutte le volte in cui detto servizio si rende necessario per cause di forza maggiore, di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

5.2 il concessionario si obbliga, inoltre, senza nulla a pretendere dal concedente, alla rimozione di tutti i veicoli di polizia municipale, dell'ufficio tecnico o comunque appartenenti all'autoparco comunale, che per avaria o per altre cause necessitino di essere trasportati presso officine, rimesse o altri luoghi all'uopo attrezzati.

5. 2 – Anche nelle circostanze di cui ai precedenti commi, la ditta concessionaria dovrà essere disponibile ad intervenire tempestivamente con il proprio carro attrezzi su chiamata del Comando, durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

5. 3 –I predetti spostamenti o rimozioni temporanee saranno eseguite esclusivamente su indicazioni di un Operatore della Polizia Municipale, al quale compete scegliere caso per caso modalità e tempi per la loro esecuzione.

Art. 6

Rimozione, trasporto e custodia dei veicoli abbandonati su area pubblica

6. 1 – Nei casi di veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati, la rimozione avverrà solo dietro formale disposizione scritta del Comando di Polizia Municipale, la cui copia dovrà essere controfirmata dalla ditta aggiudicataria come presa in carico per la custodia del mezzo.

6. 2. – Per il loro eventuale ritiro i proprietari dovranno previamente pagare alla ditta affidataria, che rilascerà regolare fattura o ricevuta fiscale, le tariffe stabilite dall'art. 14 del presente capitolato.

6. 3 – Il servizio suddetto è disciplinato, oltre che dalle norme del presente capitolato, dalle norme previste dal D.Lgs. n° 22 del 05/02/1997, dal Codice della Strada e dal Codice Civile.

Art. 6 bis

Veicoli incidentati

6 bis 1 – I veicoli coinvolti in incidenti stradali che necessitano di essere rimossi dalla sede stradale non rientrano nell'ambito del servizio disciplinato dal presente capitolato.

6 bis 2 – Detti veicoli sono rimossi a cura dei conducenti o dei loro proprietari, o comunque, da persone all'uopo delegate al ritiro purchè prontamente reperibili, di regola, entro la fine delle operazioni di rilievo del sinistro.

6 bis 3 – I soggetti nominati al comma 2 scelgono le modalità più idonee per lo spostamento, il trasporto e la custodia dei veicoli incidentati, nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, ivi compresa la facoltà di avvalersi dell'ausilio di una ditta di fiducia che effettua prestazioni di soccorso stradale.

6 bis 4 – Nel caso in cui, tuttavia, successivamente alla conclusione delle operazioni di rilievo del sinistro, il veicolo si trovi ancora incustodito sulla sede stradale ovvero nel caso in cui anche durante le operazioni di rilievo la presenza del veicolo incidentato rechi ingombro, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale, la polizia municipale ne dispone il ricovero, tramite prelievo con carro-attrezzi, presso la sede del concessionario.

6 bis 5 – Gli interventi effettuati ai sensi del comma 4, pur non rientrando nell'oggetto del contratto, una volta richiesti al Concessionario sono da questi dovuti e nel caso di inadempimento comportano l'applicazione di penalità; con l'aggiudicazione della gara, il Concessionario è reso edotto:

a) che il rapporto giuridico nascente con il proprietario del veicolo rimosso è disciplinato esclusivamente dalle norme del diritto privato;

b) che la richiesta di intervento della polizia municipale si configura come “gestione di cosa altrui” ai sensi dell’art. 2028 del Codice Civile e della circolare del Ministero dell’Interno n° 300/A/2/52841/10 del 13/05/2002;

c) che nulla, pertanto, è dovuto alla ditta concessionaria da parte dell’Amministrazione comunale;

d) che può applicare delle tariffe differenti ma non superiori a quelle di cui al presente capitolato.

Art. 7

Divieto di rimozioni

7. 1 – E’ vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno.

Art. 7 bis

Divieto di rimozione dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria

7 bis 1 – Fermo restando il divieto di rimozione previsto dall’art. 354, c. 4, del D.P.R. 495/92, nelle circostanze in cui un veicolo al servizio di persone con ridotta capacità motoria, che esponga regolarmente ed in modo visibile il contrassegno di cui all’art. 188 del CDS, venga lasciato in sosta vietata in luoghi dove per legge o per disposizione dell’Ente proprietario della strada è prevista la rimozione ovvero dove arrechi, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, esso può essere spostato nelle più immediate vicinanze.

7 bis 2 – Il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere dal Comune concedente, con la stessa diligenza e tempistica previste dal presente capitolato ad effettuare il servizio di spostamento temporaneo dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria.

7 bis 3 – Nei casi di avvenuto spostamento del veicolo previsti dal presente articolo, le spese sostenute dal concessionario, alle quali, comunque, **non** si applica l’art. 2756, c. 3, del codice civile, possono essere addebitate, nei modi di legge, al proprietario del veicolo. Dette spese sono quantificate nella stessa misura prevista per le tariffe di rimozione, diminuite della metà.

Art. 8

Ritiro degli oggetti giacenti all’interno del veicolo rimosso

8. 1 – Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma chiedesse di ritirare esclusivamente gli oggetti giacenti all’interno del veicolo, si provvederà a compilare un

apposito verbale in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti, sottoscritto dal custode e dal richiedente.

Art. 9 – Restituzione del veicolo rimosso

9. 1 – I veicoli rimossi ai sensi del combinato disposto degli artt. 159 e 215 del C. d. S., sono restituiti agli aventi diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia;

9. 2 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 bis, c. 3, alle spese di cui al superiore comma si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.

9. 3 – Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste nel presente capitolato che saranno trasfuse in apposite tabelle che il concessionario si obbliga a rendere note all'utenza affiggendole in luoghi ben visibili.

9. 4 – Dell'avvenuta restituzione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

9 . 5 – Il verbale, inoltre, deve contenere:

- la ragione sociale della ditta concessionaria;
- i dati identificativi del veicolo rimosso per il quale si procede alla restituzione (marca, tipo, targa);
- le generalità complete del proprietario;
- le generalità complete della persona incaricata del ritiro del veicolo, se persona diversa dal proprietario, munita di apposita delega;
- un'attestazione di quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti al concessionario.

9 . 6 – La riconsegna dei veicoli potrà avvenire, tutti i giorni, dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

Art. 10 – Oneri ed obblighi del concessionario

10.1 La concessione del servizio è regolata dalle norme del bando e del capitolato che la ditta aggiudicataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro completa ed incondizionata osservanza.

10.2 – Il Concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà avere la piena disponibilità, nella qualità di proprietario o di titolare di altro di diritto reale di godimento ovvero di conduttore o in virtù di altro idoneo titolo:

- di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata nel territorio del Comune di Ragusa, all'interno del centro abitato o nelle sue immediate vicinanze. Per "centro abitato", s'intende, ai sensi del combinato disposto degli art. 3, c. 1, n° 8, e 4, c. u, del C.d.S. quell'insieme di edifici, la cui delimitazione è effettuata con Deliberazione della Giunta Municipale e che, inoltre, è delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. L'ubicazione della depositaria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'art. 4.2, in caso di chiamata.
- di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositaria per i veicoli rimossi, ubicata, (solo per il periodo 1° giugno // 30 settembre) nel territorio di Marina di Ragusa o in territori finitimi. L'ubicazione della depositaria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'art. 4.2, in caso di chiamata
- di almeno un veicolo (due nel periodo estivo) adibito al soccorso stradale e rimozione, avente le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato;

10.3 – Il Concessionario, inoltre, si obbliga:

- ad esporre in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibire le stesse a richiesta degli Organi di Polizia ed di ogni utente che abbia un interesse giuridicamente qualificato a prendere visione della predetta documentazione;

- ad impiegare personale, in numero adeguato e tale da consentire un efficace svolgimento del servizio, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Detto personale, inoltre, dovrà essere munito, di una divisa idonea e decorosa e dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento.

10.4 – Sin dal momento dell'aggancio del veicolo da rimuovere, il Concessionario del servizio assume a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli con la diligenza e la perizia richieste dalla tipologia e dall'importanza del servizio.

10.5. – Egli, inoltre, è tenuto ad utilizzare, a sua cura e spese, esclusivamente registri, bollettari e modulistica, predisposti dall'Amministrazione Comunale.

10.6 – Il concessionario deve applicare fedelmente le tariffe stabilite nel contratto e non può, quindi, a pena di decadenza, percepire diritti o compensi non previsti, essendo al concessionario devoluto solo ed esclusivamente quanto fissato nel contratto di affidamento del servizio.

10.7 – Il Concessionario viene reso edotto e, con la stipula del contratto, accetta la clausola interpretativa per cui in caso di dubbio (strade che delimitano più zone contigue o in altre circostanze) la tariffa che deve essere applicata è quella più favorevole per l'utente.

Art. 11

Corrispettivo

11.1 Le somme pagate dai trasgressori per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli presso la depositaria, saranno ripartite tra il Comune e la ditta concessionaria nella misura iniziale a base d'asta minima a favore del Comune del 15 %.

11.2 – Il canone concessorio spettante al Comune – parametrato alla percentuale, al netto dell'I.V.A., stabilita in sede di aggiudicazione della gara – dovrà essere corrisposto trimestralmente a partire dalla data di attivazione del servizio di rimozione, con modalità di versamento indicate dall'Amministrazione Comunale.

11.3 Detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento.

11.4 Il concessionario oltre al canone concessorio è tenuto, infine, a organizzare annualmente, secondo modalità e termini stabiliti dall'Amministrazione concedente e, comunque, per un importo non superiore a cinquecento euro, un corso di formazione in materia di sicurezza della circolazione stradale rivolto agli operatori di polizia municipale.

Art. 12 Mora del concessionario debitore

12.1 Qualora entro il termine indicato all'art. 11, il concessionario non provveda al pagamento del canone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

12.2 Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria del Comune.

Art. 13

Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

13.1 Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive

e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

13.2 Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

13. 3 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

13. 4 – Il concessionario dovrà provvedere, in ogni caso, a proprie cure e spese, alle disposizioni di legge ed alle osservanze di tutte le norme stabilite in favore dei lavoratori dipendenti, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni contenzioso che dall'esecuzione del rapporto di lavoro dovesse insorgere.

Art. 14 – Quantificazione delle spese e determinazione delle tariffe

14. 1 – Le tariffe che il concessionario deve applicare per la rimozione dei veicoli sono quelle individuate e stabilite dal presente capitolato in base al Decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.

14. 2 – Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. 3 – Il provvedimento sarà adottato con determinazione dirigenziale entro il 31 gennaio e dovrà essere notificato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe. Dal giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento si applicheranno le tariffe aggiornate ai sensi del comma precedente.

14. 4 – In relazione al rapporto concessorio disciplinato dal presente capitolato, per l'anno 2012 non si procederà ad alcun aumento.

14. 5 – L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

- 1.- diritto di chiamata (fisso);
- 2.- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso);
- 3.- indennità chilometrica (variabile);
4. – custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto.

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata nel centro urbano di Ragusa	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Totale voci fisse	€ 33,38
Indennità chilometrica (voce variabile: € 2,85 X percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo, come identificato in atti, A/R)
Totale rimozione	€

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale, invernale.	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Indennità chilometrica	€ 114,00
Totale parziale	€ 147,38
Riduzione del 20% su € 147,38, per le motivazioni riportate in atti (€ 29,47)- TOTALE RIMOZIONE	€ 117,91

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Indennità chilometrica	€ 19,95
Totale rimozione	€ 53,33

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo primaverile, autunnale, invernale	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Indennità chilometrica	€ 142,50
Totale	€ 175,88
Riduzione del 20% su € 175,88, per le motivazioni riportate in atti (€ 35,17)- TOTALE RIMOZIONE	€ 140,71

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Indennità chilometrica	€ 57,00
Totale rimozione	€ 90,38

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a San Giacomo	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Indennità chilometrica	€ 114,00
Totale parziale	€ 147,38
Riduzione del 20% su € 147,38, per le motivazioni riportate in atti (€29,47)- TOTALE RIMOZIONE	€ 117,91

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata al Castello di Donnafugata	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 13,33
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 20,05
Indennità chilometrica	€ 68,40
Totale parziale	€ 101,78
Riduzione del 10% su € 101,78, per le motivazioni riportate in atti (€10,17)- TOTALE RIMOZIONE	€ 91,61

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Ragusa	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Totale voci fisse	€ 40,37
Indennità chilometrica (voce variabile: € 3,31 X percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R)
Totale rimozione	€

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale e invernale	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Indennità chilometrica	€ 132,80
Totale parziale	€ 182,78
Riduzione del 20% su € 182,78, per le motivazioni riportate in atti (€36,55)- TOTALE RIMOZIONE	€ 146,23

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Indennità chilometrica	€ 23,24
Totale rimozione	€ 73,22

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo invernale, primaverile e autunnale	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Indennità chilometrica	€ 166,00
Totale parziale	€ 215,98
Riduzione del 20% su € 215,98, per le motivazioni riportate in atti (€43,19)- TOTALE RIMOZIONE	€ 172,79

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Indennità chilometrica	€ 66,40
Totale rimozione	€ 116,38

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. in sosta vietata a San Giacomo	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Indennità chilometrica	€ 132,80
Totale parziale	€ 182,78
Riduzione del 20% su € 182,78 per le motivazioni riportate in atti (€36,55)- TOTALE RIMOZIONE	€ 146,23

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e sino a 3,5 t. in sosta vietata al Castello di Donnafugata	
Tipologia intervento	€
Diritto di chiamata	€ 16,61
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 33,37
Indennità chilometrica	€ 79,68
Totale parziale	€ 129,66
Riduzione del 10% su € 129,66, per le motivazioni riportate in atti (€25,93)- TOTALE RIMOZIONE	€ 116,70

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe previste per i veicoli con massa a pieno carico compresa tra 1,5 t. e 3,5 t., aumentate del 10% per ogni tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. Tutte le tariffe sono da intendersi I.V.A. inclusa.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della giornata festiva (domenicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.

Per interventi effettuati con un unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

Le tariffe di rimozione sopra descritte si arrotonderanno per difetto:

- da 01 sino a 49 centesimi: all'unità inferiore
- da 50 sino a 99 centesimi a cinquanta centesimi

TARIFFE DI CUSTODIA

VEICOLI	Area recintata scoperta		Locale chiuso coperto	
	Fino a 30 giorni	Oltre i 30 giorni	Fino 30 giorni	Oltre i 30 giorni
Ciclom./moto fino a 200 cc	€ 1,59 al giorno	€ 0,85 al giorno	€ 2,31 al giorno	€ 0,96 al giorno
Ciclom./moto oltre i 200cc	€ 2,66 al giorno	€ 1,17 al giorno	€ 3,67 al giorno	€ 1,30 al giorno
Autoveicoli fino a 1000 cc	€ 3,67 al giorno	€ 1,30 al giorno	€ 5,49 al giorno	€ 2,15 al giorno
Autoveicoli da 1000 cc a 2000cc	€ 4,42 al giorno	€ 1,69 al giorno	€ 6,28 al giorno	€ 2,31 al giorno
Autoveicoli oltre a 2000cc	€ 5,44 al giorno	€ 2,09 al giorno	€ 6,85 al giorno	€ 2,66 al giorno
Rimorchi agricoli macchine Operatrici	€ 8,71 al giorno	€ 4,86 al giorno	€ 11,27 al giorno	€ 6,28 al giorno
Autocarri fino a 5 tonnellate	€ 12,07 al giorno	€ 7,58 al giorno	€ 15,63 al giorno	€ 9,80 al giorno
Autocarri oltre 5 tonnellate	€ 13,37 al giorno	€ 8,38 al giorno	€ 20,11 al giorno	€ 12,52 al giorno

Nessun diritto di custodia sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro 12 ore dalla rimozione e deposito.
Del pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia deve essere rilasciata quietanza dal custode.

Art. 15 – Mancato ritiro del veicolo rimosso

15. 1 – In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso, da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.S., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., nonché l'art. 2756 del codice civile.

15. 2 – Trascorsi 180 giorni dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione dell'effettuata rimozione, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione abbiano provveduto al ritiro, il veicolo potrà essere alienato o demolito, a cura dell'intendenza di Finanza, tenuto conto dell'attestazione di notificazione al proprietario della copia del verbale di rimozione.

15. 3 – Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà devoluto per soddisfare il credito vantato dall'Amministrazione Comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché per soddisfare il credito delle spese di rimozione e di quelle di custodia. L'eventuale somma residua sarà restituita all'avente diritto.

15. 4 – Nell'eventualità di sosta di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento di rimozione e custodia per qualsiasi motivo, la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.

Art. 16 – Impianti e attrezzature

16. 1 – La ditta dovrà essere dotata di almeno un idoneo ed efficiente veicolo (due nel periodo estivo), con le caratteristiche tecniche definite agli artt. 10 e 159 del Codice della Strada ed all'art. 12 del Regolamento di esecuzione, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 Kg.

16. 2 – Oltre ad una descrizione dettagliata degli automezzi in disponibilità, dovranno essere specificati in sede di offerta l'area ove verranno custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione. Detta area dovrà essere ubicata all'interno del centro abitato di Ragusa ovvero nelle sue immediate vicinanze. La depositaria prevista per il periodo estivo deve essere ubicata nel territorio di Marina di Ragusa o nelle sue immediate vicinanze. Tutte le depositarie utilizzate, se all'aperto, devono essere opportunamente recintate per la totalità della loro estensione e avere una superficie minima di mq 500.

16. 3 – Inoltre vi dovrà essere ubicato un ufficio nel quale sia possibile e agevole l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. In detto ufficio dovranno essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

16. 4 – Qualora la depositaria, in corso di contratto, si dimostri non confacente alle esigenze del servizio ovvero non conforme a norme di leggi vigenti, il depositario è tenuto, su richiesta del Comune e a proprie spese, a trovare una nuova sistemazione, a pena di decadenza della concessione.

16. 5 – Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso alla depositaria in qualsiasi momento al personale della Polizia Municipale, per l'espletamento dei compiti di controllo.

Art. 17 - Polizza assicurativa per i veicoli adibiti al servizio di rimozione

17. 1 – Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere origini, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

17. 2 – Il concessionario, a tal uopo, deve dotare ogni veicolo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non inferiore a € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

17. 3 – Inoltre, l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei veicoli prelevati.

17. 4 – La ditta aggiudicataria prima dell'inizio del contratto dovrà esibire regolare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione con evidenziati i massimali assicurativi sopracitati, a

copertura dei rischi conseguenti all'assunzione del servizio oggetto della presente concessione.

Art. 18 – Conservazione degli atti

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia regolarmente definito, devono essere custoditi presso i competenti uffici per 5 anni.

Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 19 – Sub-appalto

19. 1 – E' fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto e il risarcimento di ogni eventuale danno subito dall'Amministrazione concedente;

Art. 20 – Annullamento del verbale da parte della Prefettura o del Giudice di Pace

20. 1 – Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione in base al quale è stata disposta la sanzione accessoria della rimozione, in seguito a ricorso, venga annullato dalle competenti Autorità amministrative o giurisdizionali, il rimborso delle spese complessivamente sostenute dal trasgressore o dall'obbligato in solido per la rimozione, sono poste a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

Art. 21 - Natura dell'appalto e criteri di aggiudicazione della gara

21. 1 – Affidamento in concessione di un servizio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

21. 2 – L'aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell'art. 82 e 124 del medesimo D.Lgs, così come modificato dal D.Lgs 113/2007 e dal D.Lgs 152/2008 con il criterio dell'offerta economica più alta in percentuale sulla base d'asta a favore del Comune, con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi degli artt. 86 e 87 così come modificato dalla legge 296/2006, 88 così come modificato dal D.Lgs 152/2008 e 89 così come modificato dal D.Lgs 6/2007 del medesimo D.Lgs.

21. 3 – La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

21. 4 – La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 22 – Presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

Le modalità di presentazione dell'offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e le modalità di svolgimento della gara sono

precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 23 – Stipulazione del contratto

23.1 – All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 24 – Vigilanza e controllo sul servizio

24.1 L'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

24.2 Salvo quanto previsto in materia di risoluzione, carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni il Concessionario dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Art. 25 – Penalità

25.1 In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario, ivi compreso l'obbligo di intervento nel caso di incidenti stradali ai sensi dell'art. 6 bis, il Comune potrà pretendere, oltre all'obbligo di rimediare, se possibile, all'infrazione accertata entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 1.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse del Comune concedente.

25.2 Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 26 –Risoluzione del contratto per inadempimento

26.1 Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

1. fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
2. applicazione di tariffe difformi da quelle previste dal presente capitolato ovvero incameramento di somme non dovute dall'utenza;
3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
4. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
5. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
6. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
7. nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi degli artt. 11 e 12 del capitolato.

26.2 Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

26.3 La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 –Spese di contratto

Tutte le spese inerenti o consequenziali al contratto relativo all'affidamento della concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 28 - Cauzione provvisoria – definitiva

28.1 Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio pari ad euro 6.400,00 ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti (D.L.gs 163/2006), da effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i non aggiudicatari lo svincolo della garanzia avviene al momento della comunicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

28. 2 – La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, al momento della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione, ai sensi

dell'art 113 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti.

28.3 – Al termine della concessione lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza tra le parti.

28. 4 – In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, per scarsa qualità dei risultati e/o mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti il deposito cauzionale verrà interamente incamerato dall'Amministrazione. Rimane salvo comunque il diritto dell'Amministrazione di risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi.

28. 5 – Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Art. 29 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'Amministrazione Comunale e la società aggiudicataria, il Foro competente è quello di Ragusa.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché tutte le altre normative comunitari, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.

IL DIRIGENTE

Dott. Rosario Spata